

## Scheda della Provincia

Superficie:	Km <sup>2</sup> 3.263
Popolazione (99):	119.993
Occupati (98):	52.000
In cerca di occupazione:	3.000
Rientri dall'estero (96):	259
Trasferimenti per l'estero (96):	100
Comuni:	74

Fonte: rielaborazione dati ISTAT

# Trentino Alto Adige Provincia Autonoma di Bolzano



## Indice

### *Sintesi degli interventi*

#### *Legge Provinciale 11 ottobre 1982, n. 30*

*Provvidenze a favore degli emigrati altoatesini*

#### *Landesgesetz vom 11 oktober 1982, nr. 30*

*Maßnahmen zugunsten der Südtirol Heimatfernern*

#### *Legge Provinciale 4 dicembre 1989, n. 32*

#### *Landesgesetz vom 4. dezember 1986,*

#### *nr. 32 Abänderungen zum*

#### *Istruzioni per le domande intese ad ottenere le provvidenze per emigrati rientrati in provincia di Bolzano*

*Ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale*


*11 ottobre 1982, n. 30 e successive modifiche  
ed integrazioni*

#### *Anleitungen für die gesuche um begünstigungen für heimatferne, die in die Provinz bozen zurückkehren*

*Im sinne des art. 5 des landesgesetzes vom  
11 Oktober 1982, nr. 30 in geltender fassung)*

#### *Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ad associazioni ed istituzioni che operano a favore degli emigrati altoatesini, delle loro famiglie e dei lavoratori frontalieri art. 4, della L.P. n. 30/82 /A)*

### *Allegati - moduli di domanda*



# Sintesi degli interventi

## *Beneficiari*

Gli emigrati altoatesini e i loro familiari che al momento dell'emigrazione potevano far valere almeno 4 anni complessivi di residenza anagrafica in provincia di Bolzano.

I soggetti di cui sopra che rientrano e stabiliscono la propria residenza in provincia di Bolzano dopo avere dimorato per almeno tre anni all'estero per motivi di lavoro. Del requisito della permanenza di tre anni all'estero si prescinde qualora gli emigrati altoatesini rientrino definitivamente in provincia a causa di malattia professionale, di inabilità o perché versino in particolari condizioni di bisogno. Si prescinde dalla dimora per motivi di lavoro e della permanenza minima di tre anni per il coniuge e i figli superstiti di un emigrato deceduto. Le suddette persone possono fruire soltanto una volta dei benefici previsti dalla legge in vigore e sono tenute alla restituzione di quanto loro concesso qualora entro tre anni trasferiscano di nuovo la propria residenza o dimora all'estero o in altra provincia.

## *Ambito degli interventi*

- a) contributi alle associazioni e istituzioni che operano a favore degli emigrati altoatesini per sviluppare iniziative che si propongono il fine di favorire e rinsaldare i rapporti degli emigrati con la terra di origine;
- b) rimborso totale delle spese di viaggio per il rientro e parziale per quelle di trasporto delle masserizie e macchinari e strumenti di lavoro per l'attività professionale. Vengono rimborsate anche le spese per i familiari;
- c) rimborso parziale delle spese per la traslazione nella provincia di Bolzano di salme di persone altoatesine decedute all'estero;
- d) frequenza gratuita di corsi per l'apprendimento della seconda lingua o lezioni private interamente o parzialmente rimborsabili;

## *Domande e documentazione*

Le domande per ottenere le provvidenze a favore degli emigrati altoatesini che rientrano vanno presentate entro 6 mesi dalla data di rientro (vedere scheda domanda allegata).

La documentazione da allegare alla domanda è elencata nell'allegato dal titolo "Istruzioni per le domande intese ad ottenere le provvidenze per gli emigrati rientrati in Provincia di Bolzano".

## **Per informazioni:**

*Provincia Autonoma di Bolzano  
Ufficio Affari di Gabinetto  
Palazzo 1  
Via Crispi,  
39100 Bolzano  
Tel. 0471/992130  
Fax 0471/992139  
E-mail: kabinet@provincia.bz.it*



**Sommario**



**Legge Provinciale 11 ottobre 1982,  
n. 30  
Provvidenze a favore degli emigrati  
altoatesini<sup>(1)</sup>**

**Articolo 1**

**Finalità**

La Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, indaga sulle cause che determinano l'emigrazione dall'Alto Adige, attua delle iniziative idonee dirette a contenere ed eliminare gradualmente il fenomeno emigratorio, sostiene presso gli emigrati della Provincia la conservazione dei legami culturali con la terra d'origine e favorisce il rientro degli emigrati altoatesini e dei loro familiari.

**Articolo 2**

**Interventi programmatici**

1. L'ufficio mercato del lavoro svolge un servizio di informazione, con particolare riguardo alla situazione occupazionale esistente in provincia, in favore degli emigrati altoatesini che rimaneggiano ed assiste gli stessi nell'espletamento delle formalità burocratiche connesse con il rientro.
2. Presso l'ufficio mercato del lavoro è istituita un'anagrafe provinciale dell'emigrazione, presso la quale saranno registrati gli emigrati altoatesini. A tal fine l'ufficio potrà rivolgersi ad enti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale e all'estero per ottenere le informazioni necessarie. Per l'espletamento di queste attività l'ufficio mercato del lavoro può anche avvalersi, previa intesa, della collaborazione delle associazioni e istituzioni di cui al seguente art. 4. <sup>(2)</sup>
3. La commissione provinciale per l'impiego, di cui all'art. 1 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, invia alla Giunta provinciale una relazione annuale dei movimenti migratori che interessano la provincia e propone misure adatte a circoscrivere il fenomeno. A tal fine la commissione provinciale per l'impiego può avvalersi dell'ufficio mercato del lavoro, che funge da segreteria tecnica. <sup>(2)</sup>

**Articolo 3**

**Integrazione della commissione  
provinciale per l'impiego**

1. La commissione provinciale per l'impiego è integrata da due rappresentanti di associazione o istituzione operante a favore degli emigrati. <sup>(3)</sup>

**Articolo 4**

**Contributi a sostegno dell'attività degli emigrati <sup>(4)</sup>**

1. Alle associazioni e istituzioni che operano a favore degli emigrati altoatesini, delle loro famiglie e dei lavoratori frontalieri possono essere concessi dei contributi per sviluppare iniziative in provincia di Bolzano e all'estero, che si propongono il fine di

**Landesgesetz vom 11 oktober 1982,  
nr. 30  
Maßnahmen zugunsten  
der Südtirol Heimatfernen**

**Articolo 1**

**Zielsetzung**

1. Die Autonome Provinz Bozen ermittelt im Rahmen ihrer Befugnisse die Gründe für die Abwanderung aus Südtirol, ergreift Maßnahmen, um die Auswanderung einzuschränken und allmählich zum Stillstand zu bringen, unterstützt die Heimatfemmen bei der Pflege der kulturellen Beziehungen mit dem Heimatland und begünstigt die Rückkehr der Heimatfernen und ihrer Familienangehörigen.

**Articolo 2**

**Maßnahmen**

1. Das Amt für Arbeitsmarkt liefert den Südtiroler Auswanderern, die in die Heimat zurückkehren, Informationen, besonders über die gegenwärtige Beschäftigungslage in der Provinz, und unterstützt sie bei der Erledigung der bürokratischen Formalitäten, die sich bei der Rückkehr ergeben.
2. Beim Amt für Arbeitsmarkt ist eine Landesmeldestelle für Auswanderer errichtet, bei der die Südtiroler Heimatfemmen eingetragen werden. Zu diesem Zwecke kann sich das Amt für Arbeitsmarkt an öffentliche und private Körperschaften und Anstalten im In- und Ausland wenden, um die notwendigen Informationen zu erhalten. Für diese Aufgaben kann das Amt für Arbeitsmarkt nach entsprechender Vereinbarung auch die Mitarbeit der in Art. 4 genannten Vereine und Einrichtungen in Anspruch nehmen.
3. Die Landesarbeitskommission laut Art. 1 des Landesgesetzes vom 20. Juni 19, Nr. 19, übermittelt dem Landesausschuß einen jährlichen Bericht über die Wanderungsbewegungen, die die Provinz betreffen, und schlägt Maßnahmen zur Einschränkung dieses Phänomens vor. Zu diesem Zwecke kann die Landesarbeitskommission die Mitarbeit des Amtes für Arbeitsmarkt in Anspruch nehmen, das die Verwaltungsarbeiten erledigt.

**Articolo 3**

**Erweiterung der Landesarbeitskommission**

1. Die Landesarbeitskommission wird durch zwei Vertreter von Vereinen oder Einrichtungen erweitert, die zugunsten der Heimatfemmen tätig sind.

**Articolo 4**

**Begünstigungen für die kulturelle  
Betätigung der Heimatfernen**

1. Den Vereinen und Einrichtungen, die zugunsten der Südtiroler Heimatfemmen und deren Familien tätig sind, können Begünstigungen gewährt werden, um in der Provinz Bozen und im



favorire e rinsaldare i rapporti degli emigrati con la terra di origine. Di queste iniziative fa parte anche l' apprendimento delle lingue italiana, tedesca o ladina. (5)

2. La concessione dei contributi di cui al comma precedente, che costituiscono una quota degli stanziamenti determinati dalla presente legge, è disposta mediante deliberazione della Giunta provinciale, dietro presentazione di apposita domanda del legale rappresentante dell' associazione o istituzione corredata del programma di attività e del relativo preventivo di spesa.

3. Le domande devono essere presentate all'ufficio mercato del lavoro entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge per il corrente esercizio finanziario ed entro il 31 gennaio di ogni anno per gli esercizi successivi. (6)

4. Entro il termine che sarà fissato nel provvedimento di concessione le associazioni e istituzioni dovranno altresì presentare all' ufficio mercato del lavoro una relazione sull' attività svolta nell' anno, corredata da idonea documentazione comprovante l'utilizzo dei contributi ottenuti.

Ausland Maßnahmen zu ergreifen, die die Beziehungen der heimtfemem mit der Heimat fördern und festigen.

2. Die Begünstigungen laut vorhergehendem Absatz, die ein Teil der von diesem Gesetz vorgesehenen Bereitstellungen sind, werden – auf Ansuchen des gesetzlichen Vertreters der Vereinigung oder Einrichtung – mit Beschuß des Landesausschusses gewährt; dem Ansuchen müssen das Tätigkeitsprogramm und der diesbezügliche Ausgabenvoranschlag beigelegt werden.

3. Die Ansuchen müssen beim Amt für Arbeitsmarkt, was das laufende Finanzjahr angeht, innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes und, was die darauffolgenden Finanzjahre angeht, jeweils innerhalb 31. März eingereicht werden.

4. Innerhalb der im Beschuß für die Gewährung der Begünstigungen festgesetzten Frist müssen die Vereine und Einrichtungen außerdem dem Amt für Arbeitsmarkt einen Bericht über die im betreffenden Jahr entfaltete Tätigkeit vorlegen: diesen müssen Unterlagen beigelegt werden, mit denen die Verwendung der erhaltenen Zuschüsse nachgewiesen wird.

## **Articolo 5**

### **Provvidenze a favore degli emigrati che rientrano in provincia**

1. Alle provvidenze miranti a favorire il rientro in provincia degli emigrati altoatesini e dei loro familiari possono essere ammessi gli emigrati che al momento dell'emigrazione avevano per almeno complessivi quattro anni o tuttora hanno la residenza anagrafica in provincia di Bolzano e che rientrano stabilendovi la propria residenza dopo avere dimorato per almeno tre anni all'estero per motivi di lavoro. (1/bis) Possono essere ammessi anche i figli di emigrati di cui al comma 1, che stabiliscono la propria residenza in provincia di Bolzano.

2. Dal requisito della permanenza di tre anni all'estero si prescinde qualora gli emigrati altoatesini rientrino definitivamente in provincia a causa di malattia professionale, di inabilità o perché versino in particolari condizioni di bisogno.

3. Si prescinde dalla dimora per motivi di lavoro e dalla permanenza minima di tre anni per il coniuge ed i figli superstiti di un emigrato deceduto.

4. Le suddette persone possono fruire soltanto una volta dei benefici previsti dalla presente legge e sono tenute alla restituzione di quanto loro concesso qualora entro tre anni trasferiscano di nuovo la propria residenza o dimora all'estero o in altra provincia. In tal caso si procede al recupero coattivo delle erogazioni effettuate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639. (7)

## **Articolo 6**

### **Rimborso spese**

1. Gli emigrati di cui all' articolo 5 hanno diritto al rimborso totale delle spese di viaggio e parziale di quelle di trasporto per le masserizie e macchinari e strumenti di lavoro per l' attività professionale. Vengono rimborsate anche le spese per i familiari e per i parenti, qualora questi facciano parte del nucleo familiare. Altresì vengono rimborsate parzialmente le spese per la traslazione nella provincia di Bolzano di salme di persone di cui al comma 1 dell' articolo 5, decedute all'estero.

2. Il rimborso delle spese di viaggio avviene nel limite massimo del prezzo di trasporto pubblico secondo la tariffa più conveniente e sul percorso più breve, per ciascuna persona.

## **Articolo 5**

### **Maßnahmen zugunsten der Heimatfemem, die in die Provinz Bozen zurückkehren**

1. Die Maßnahmen mit denen der Rückkehr der Heimatfemem und ihrer Familienangehörigen begünstigt wird, können alle Heimatfemem in Anspruch nehmen, die früher ihren Wohnsitz in der Provinz Bozen hatten oder ihn noch immer dort haben und nun zurückkehren, um hier ihren Wohnsitz aufzuschlagen, nachdem sie sich mindestens ein Jahr lang im Ausland aufgehalten haben.

2. Vom mindestens einjährigen Aufenthalt im Ausland wird abgesehen, wenn die Südtiroler Heimatfemem wegen Berufskrankheit, wegen Arbeitsunfähigkeit infolge eines Arbeitsunfallen oder deshalb endgültig in die Provinz zurückkehren, weil sie sich in einer besondrem Notlage befinden.

3. Die genannten Personen können nur einmal die vom diesem Gesetze vorgesehenen Begünstigungen in Anspruch nehmen: falls sie innerhalb eines Jahres ihren Wohnsitz wieder ins Ausland verlegen, sind sie zur Rückzahlung verpflichtet. Nötigenfalls wird die Zwangseintreibung der ausgezahlten Begünstigungen im Sinne des kgl. D. vom 14. April 1910. Nr. 639. durchgeführt.

## **Articolo 6**

### **Rückerstattung der Auslagen**

1. Die in Art. 5 angeführten Heimatfemem haben Anrecht auf die Rückerstattung der Reisekosten und der Transportspesen für den Hausrat. Es werden auch die Ausgaben für die Familienangehörigen und Verwandten rückerstattet. falls diese in der Familiengemeinschaft leben.

2. Der Betrag für die Rückerstattung wird auf Grund der Gesamtkosten berechnet, die sich durch die Benützung des preisgünstigsten öffentlichen Verkehrsmittels auf der kurzesten Strecke ergeben.

3. Falls die kürzeste Strecke, die der in Art. 5 genannte Heimatfeme zurücklegen muß, mehr als 600 Kilometer beträgt, darf dieser für die Rückkehr in die Provinz das Flugzeug benutzen.



3. Le spese di trasporto e di traslazione di cui al comma 1 vengono rimborsate nella misura del 60% delle spese comprovate. Se il rientro avviene per i motivi di cui al comma 2 dell'articolo 5, le spese possono essere rimborsate fino al 90% delle spese comprovate. Sono escluse le eventuali spese per diritti doganali.
4. Se le spese per il trasporto delle masserizie non possono essere comprovate, viene rimborsata per ogni chilometro percorso per il rientro, la metà del costo di un litro di benzina super in vigore in Italia alla data del rientro.
5. Qualora la lunghezza del percorso più breve sia superiore ai 600 chilometri, l'emigrato di cui all' articolo 5 può utilizzare il mezzo aereo per il rientro in provincia. (8)

## Articolo 7

### Indennità di pernottamento e diaria

1. Alle persone di cui all'art.5 della presente legge spetta l'indennità di pernottamento nella misura di lire 25.000 qualora il viaggio sul percorso più breve abbia durata superiore a otto ore.
2. Spetta pure, per le persone che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, una diaria nella misura di lire 10.000 per viaggi della durata superiore alle cinque fino alle sette ore, di lire 15.000 per quelli da sette a dieci ore, di lire 20.000 per quelli da dieci a dodici ore e di lire 30.000 per quelli superiori alle dodici ore.
3. La diaria non spetta qualora il viaggio venga effettuato col mezzo aereo.
4. Gli importi di cui al presente articolo possono essere rideterminati annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

## Articolo 8

### Corsi per l'apprendimento della seconda lingua

1. Sono ammessi alla frequenza gratuita dei corsi di bilinguismo istituiti dall'Amministrazione provinciale ai sensi della legislazione vigente in materia:
- a) le persone di cui all' articolo 5 della presente legge ed i loro coniugi;
- b) i loro figli, se frequentano la scuola a partire dalla terza classe elementare fino alla quinta classe media superiore; la frequenza ai corsi può essere prorogata qualora il preside della scuola lo ritenga necessario per il raggiungimento di un sufficiente profitto scolastico nella materia della seconda lingua. (9)
2. Ove ravvisi la necessità, l' Amministrazione provinciale è autorizzata ad istituire appositi corsi gratuiti, di durata annuale, per l' apprendimento della seconda lingua da parte delle predette persone.

## Articolo 9

### Organizzazione dei corsi e rimborso spese per lezioni private

1. I corsi saranno organizzati a livello circondariale o provinciale qualora, a causa del numero ridotto di partecipanti aventi diritto, lo svolgimento in sedi periferiche sia particolarmente oneroso per l' Amministrazione provinciale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29. (10)
2. Possono essere rimborsate le spese sostenute dalle persone indicate alla lett. b) del precedente articolo 8 per lezioni private,

## Articolo 7

### Übernachtungs- und Tagegeld

1. Die in Art. 5 dieses Gesetzes angeführten Personen haben Anrecht auf ein Übemachtungsgeld von 25.000 Lire, falls die Fahrt auf der kürzesten Strecke länger als 8 Stunden dauert.
2. Rückwanderer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben Anrecht auf ein Tagegeld von 10 000 Lire für Fahrten von fünf bis sieben Stunden, von 15.000 Lire für solche von sieben bis zehn Stunden, vom 20.000 Lire für solche von zehn bis zwölf Stunden, vom 20.000 Lire für solche von zwölf bis zwölf Stunden und von 30.000 Lire für solche von mehr als zwölf Stunden.
3. Bei Benützung des Flugzeuges steht kein Tegegeld 7.U. 4. Die in diesem Artikel genannten Beträge können jährlich mit Dekret des Landeshauptmanns neu festgesetzt werden.

## Articolo 8

### Kurse für das Erlernen der zweiten Sprache

1. Der unentgeltliche Besuch der Kurse für das Erlernen der zweiten Sprache, welche von der Landesverwaltung im Sinne des Landesgesetzes von 10. November 1976, Nr. 45, veranstalten werden, steht zu:
- a) den in Art. 5 dieses Gesetzes angeführten Personen, welche die Prüfung zur Feststellung der Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache gemäß Art. 4 des D.P.R. vom 26. Juli 1976, Nr. 752, ablegen wollen.
- b) den Kindern der genannten Personen, falls sie Schuler sind und eine Klasse zwischen der dritten Grundschulklassen und der fünften Klasse einer Oberschule besuchen; bei Kursen können ein Jahr länger besucht werden, falls der Schulerfolg des Schülers beim Erlernen der zweiten Sprache am Ende des ersten Jahres nicht ausreichend ist.
2. Sollte es für notwendig erachtet werden, so kann die Landesverwaltung entsprechende unentgeltliche Kurse für die Dauer von jeweils einem Jahr einführen, um den genannten Personen beim Erlernen der zweiten Sprache behilflich zu sein.

## Articolo 9

### Varanstaltung der Kurse und Rückerstattung der Auslagen für Privatunterricht

1. Die Kurse werden auf Bezirks- oder Landesebene abgehalten, falls es für die Landesverwaltung wegen der geringen Zahl der anspruchsberechtigten Teilnehmer besonders kostspielig wäre, die Kurse in peripheren Ortschaften durchzuführen. Soweit sie mit diesem Gesetz vereinbar sind, werden die bestimmungen des Landesgesetzes vom 10. August 1977, Nr. 29, angewandt.
2. Die Ausgaben der in Art. 8 Buchstabe b) genannten Personen für Privatunterricht können für höchstens 100 Stunden pro Jahr vergütet werden. Falls diese Personen aus berechtigten Gründen die Kurse nicht besuchen konnten, oder falls die Kurse nicht durchgeführt wurden.
3. Die Ausgaben für Privatunterricht können je nach Bedürftigkeit der entsprechenden Familie teilweise oder ganz rückerstattet werden. Der Grad der Bedürftigkeit ist auf Grund von entsprechenden, mit Durchführungssverordnung zu erlassenden Kriterien festzulegen.



per un massimo di 100 ore annue, qualora per giustificati motivi non abbiano potuto frequentare i corsi istituiti oppure qualora i corsi non siano stati istituiti.

**3.** Le spese per lezioni private possono essere rimborsate parzialmente o interamente, a seconda dello stato di bisogno della famiglia di appartenenza. Lo stato di bisogno verrà definito in base ad appositi criteri da stabilirsi con regolamento di esecuzione.

## **Articolo 10**

### **Disposizioni procedurali**

**1.** La domanda intesa ad ottenere le provvidenze, previste dagli articoli 6, 7 e 9 della presente legge, indirizzata all'assessore provinciale al lavoro, va presentata entro e non oltre sei mesi dalla data di rientro all'ufficio mercato del lavoro, il quale provvede all'istituzione delle relative pratiche.

(1/bis) La domanda per il rimborso delle spese sostenute per la traslazione di salme va presentata entro sei mesi dalla data del decesso dal coniuge o da uno dei figli superstiti.

**2.** Alla domanda deve essere allegato quanto necessario per comprovare l'ammontare delle spese per le quali si chiede il rimborso, nonché ogni altro documento utile per comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

**3.** Per la determinazione delle spese per l'uso del mezzo di trasporto pubblico ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 può essere preso come base di calcolo il nodo stradale o ferroviario più vicino alla dimora dell'emigrato.

**4.** Ove le spese sostenute risultassero in moneta straniera, la liquidazione verrà effettuata sulla base del cambio ufficiale, con riferimento al primo giorno del semestre (2 gennaio - 1° luglio).

**5.** Tutti i fatti attinenti alla permanenza all'estero, alla composizione del nucleo familiare e al trasporto possono essere comprovati con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

**6.** L'ammissione alle provvidenze viene disposta con decreto dell'assessore provinciale competente in materia.

**7.** I benefici previsti dalla presente legge, sono incompatibili con quelli erogati da enti pubblici o privati sovvenzionati dalla Provincia. (11)

## **Articolo 11**

**1.** Aumento dei limiti di età ai fini dell'assunzione presso l'amministrazione provinciale

**2.** Ai fini dell'assunzione presso l'Amministrazione provinciale e presso gli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia, delle persone di cui all'art. 5, il limite massimo di età è aumentato nella misura degli anni di effettiva permanenza all'estero e per un massimo di cinque anni. (12)

## **Articolo 12**

### **Norma transitoria**

**1.** In prima applicazione della presente legge la domanda di cui all'art. 10, primo comma, può essere presentata, purché il rientro sia avvenuto dopo l'1 gennaio 1982. (13)

## **Articolo 10**

### **Verfahrensvorschriften**

**1.** Das Ansuchen um die in den Artikeln 6, 7 und 9 vorgesehenen Begünstigungen ist an den Landeshauptmann zu richten und muß innerhalb von sechs Monaten nach der Rückkehr beim Amt für Arbeitsmarkt eingereicht werden, das die Überprüfung des Sachverhalts vomimmt.

**2.** Dem Ansuchen müssen die Unterlagen beigelegt werden, mit denen die Auslagen nachgewiesen werden, für die die Rückerstattung verlangt wird, sowie alle weiteren Unterlagen für den Nachweis der in diesem Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen.

**3.** Falls die Auslagen in ausländischer Währung bestanden wurden, erfolgt die Auszahlung auf Grund des offiziellen Wechselkurses mit Bezug auf den ersten Tag des Semesters (2. Jänner - 1. Juli).

**4.** Alle Tatsachen, die mit dem Aufenthalt im Ausland, mit der Zusammensetzung der Familiengemeinschaft und mit der Fahrtzeit zusammenhängen, können im Sinne von Art. 4 des Gesetzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15, in geltender Fassung, belegt werden.

**5.** Die Begünstigungen werden mit Dekret des Landeshauptmannes bewilligt, und die entsprechenden Zahlungen werden von einem dazu bevollmächtigten Beamten vorgenommen, der zu diesem Zweck über eine angemessene Krediteröffnung verfügt.

**6.** Die von diesem Gesetz vorgesehenen Begünstigungen sind mit anderen Begünstigungen, die gegebenenfalls aus dem gleichen Grund von öffentlichen Körperschaften oder Anstalten gewährt werden, nicht häufbar.

## **Articolo 11**

### **Anhebung der oberen Altersgrenze für die Einstellung bei der Landesverwaltung**

**1.** Für die Einstellung der in Art. 5 angeführten Personen bei der Landesverwaltung oder bei öffentlichen Körperschaften oder Anstalten, deren Ordnung unter die Gesetzgebungsbefugnisse des Landes fällt, wird die obere Altersgrenze um die Jahre des tatsächlichen Auslandaufenthaltes, höchstens aber um fünf Jahre, erhöht.

## **Articolo 12**

### **Übergangsbestimmung**

**1.** Bei der ersten Anwendung dieses Gesetzes können Anträge laut Art. 10 Absatz 1 gestellt werden, wenn die Rückkehr nach dem 1. Jänner 1982 erfolgt ist.

## **Articolo 13**

### **Finanzbestimmung**

**1.** Für die Durchführung dieses Gesetzes wird die Ausgabe von 400 Millionen Lire zu Lasten des Haushaltsjahres 1982 bewilligt.

**2.** Die genannten Ausgaben werden durch Verminderung der Bereitstellung, die in Kap. 102125 des Ausgabenvoranschlages für das laufende Haushaltsjahr eingeschrieben ist, um den gleich hohen Betrag gedeckt.



## **Articolo 13** **Disposizioni finanziarie**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 400 milioni.
2. Alla copertura dell'onere sopraindicato si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 102125 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso.
3. La spesa a carico degli esercizi successivi sarà stabilita annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.
4. All'inizio di ogni anno finanziario la Giunta provinciale determina l'impiego dello stanziamento autorizzato per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e autorizza le aperture di credito di cui al quinto comma dell'art. 10. (3)

## **Articolo 14** **Variazione al bilancio**

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:  
in aumento:  
Cap. 53020 - (di nuova istituzione: cod. 5.3 - 1.5)  
Provvidenze a favore degli emigrati altoatesini L. 400.000. (3)  
in diminuzione:  
Cap. 102125 - Fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perennazione amministrativa L. 400.000

## **Articolo 15**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, li 11 ottobre 1982

### **Note:**

- (1) pubblicata nel B.U. 26 ottobre, N. 49
- (2) abrogati dall' art. 7 del D.P.G.P. 9 ottobre 1996, n. 36
- (3) abrogato dall' art. 31 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39
- (4) la rubrica dell' art. 4 è stata sostituita dall' art. 26 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39
- (5) il comma 1 è stato sostituito dall' art. 1 della L.P. 4 dicembre 1986, n. 32
- (6) il comma 3 è stato così sostituito dall' art. 26 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39
- (7) l' art. 5 è stato sostituito dall' art. 2 della L.P. 4 dicembre 1986, n. 32 e successivamente integrato risp. modificato dall' art. 27 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39
- (8) l' art. 6 è stato sostituito dall' art. 3 della L.P. 4 dicembre 1986, n. 32, e successivamente modificato dall' art. 28 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39
- (9) il comma 1 è stato sostituito dall' art. 29 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39
- (10) riportata al n. V - A/c
- (11) l' art. 10 è stato sostituito dall' art. 5 della L.P. 4 dicembre 1986, n. 32, e successivamente modificato dall' art. 30 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39
- (12) abrogato dall' art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6
- (13) l' art. 12 è stato stralciato con l' art. 6 della L.P. 4 dicembre 1986, n. 32.



**Sommario**



3. Die Ausgaben zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre werden mit dem jährlichen Finanzgesetz im Sinne von Art. 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 26. April 1980, Nr. 8, festgelegt.

4. Der Landesausschuss bestimmt am Anfang jedes Haushaltjahres die Verwendung der bereitstellungen für die Ziele dieses Gesetzes; gleichzeitig bewilligt er auch die in Art. 10 Absatz 5 genannte Krediteröffnung.

## **Articolo 14** **Haushaltänderungen**

1. Im Ausgabenvoranschlag für das Finanzjahr 1982 sind folgende Änderungen sowohl im Kompetenz- als auch im Kassateil angebracht:  
Erhöhung  
Kap. 53020-  
(neu eingeführt: Kodizes 5.3 - 1.5)  
Maßnahmen zugunsten der Heimatfemmen 400.000.000 Lire  
Verminderung  
Kap. 102125-  
Sonderfonds für die Wiederzuweisung der Ausgabereste der Investitionsausgaben welche in den Vorjahren wegen verwaltungsmäßigen Verfalls gestrichen wurden 400.000.000 Lire

## **Articolo 15**

Dieses Gesetz wird im Sinne von Art. 55 des Sonderstatutes für die Region Trentino-Südtirol als dringend erklärt und tritt am Tage nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.  
Bozen, den 11. Oktober 1982

## Legge Provinciale 4 dicembre 1989, n. 32

Modifiche e integrazioni alla Legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30:

### Articolo 1

1. Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, è sostituito da seguente:

(1) Alle associazioni e istituzioni che operano a favore degli emigrati altoatesini, delle loro famiglie e dei lavoratori frontalieri possono essere concessi dei contributi per sviluppare iniziative in provincia di Bolzano e all'estero, che si propongono il fine di favorire e rinsaldare i rapporti degli emigrati con la terra di origine. Di queste iniziative fa parte anche l'apprendimento delle lingue italiana, tedesca o ladina.»

2. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, è sostituito con il seguente:

(3) Le domande devono essere presentate all'Ufficio mercato del lavoro entro il 31 marzo di ogni anno.»

### Articolo 2

1. L'articolo 5 della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, è sostituito dal seguente:

(1) Provvidenze a favore degli emigrati a favorire il rientro in provincia degli emigrati altoatesini e dei loro familiari possono essere ammessi gli emigrati che al momento dell'emigrazione avevano per almeno complessivi quattro anni o tuttora hanno la residenza anagrafica in provincia di Bolzano e che rientrano stabilendovi la propria residenza dopo avere dimorato per almeno tre anni all'estero per motivi di lavoro.

(2) Dal requisito della permanenza di tre anni all'estero si prescinde qualora gli emigrati altoatesini rientrino definitivamente in provincia a causa di malattia professionale, di inabilità o perché versino in particolari condizioni di bisogno.

(3) Si prescinde dalla dimora per motivi di lavoro per il coniuge ed in figli, superstiti di un emigrato deceduto.

(4) Le suddette persone possono fruire soltanto una volta dei benefici previsti dalla presente legge e sono tenute alla restituzione di quanto loro concesso qualora entro tre anni trasferiscano di nuovo la propria residenza o dimora all'estero o in altra provincia. In tal caso si procede al recupero coattivo delle erogazioni effettuate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.»

### Articolo 3

1. L'articolo 6 della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, è sostituito dal seguente:

#### Rimborso spese

(1) Gli emigrati di cui all'art. 5 hanno diritto al rimborso totale delle spese di viaggio e parziale di quelle di trasporto per le mas-

## Landesgesetz vom 4. dezember 1986, nr. 32 Abänderungen zum

Landesgesetz vom 11. Oktober 1982, Nr. 30 «Maßnahmen zugunsten der Südtiroler Heimatfernern»

### Articolo 1

1. Der erste Absatz des Art. 4 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 1982, Nr. 30, ist durch folgenden ersetzt:

(1) Den Vereinen und Einrichtungen, die zugunsten der Südtiroler Heimatfernern, deren Familien und Grenzpendler tätig sind, können Begünstigungen gewährt werden, um in der Provinz Bozen und im Ausland Maßnahmen zu ergreifen, die die Beziehungen der Heimatfernern mit der Heimat fördern und festigen. Dazu gehört auch die Erlebung der italienischen, deutschen oder ladinischen Sprache.»

2. Absatz 3 des Art. 4 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 1982, Nr. 30, ist durch folgenden ersetzt:

(3) Die Ansuchen müssen beim Amt für Arbeitsmarkt jeweils innerhalb 31. März eingereicht werden.»

### Articolo 2

1. Der Art. 5 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 1982, Nr. 30, ist durch folgenden ersetzt:

«Maßnahmen zugunsten der Heimatfernern, die in die Provinz Bozen zurückkehren

(1) Die Maßnahmen mit denen die Rückkehr der Heimatfernern und ihrer Familiengenossen begünstigt wird, können alle Heimatfernern in Anspruch nehmen, die zum Zeitpunkt der Auswanderung ihren Wohnsitz mindestens für insgesamt 4 Jahre in der Provinz Bozen haüen oder ihn noch immer dort haben und nun zurückkehren, um hier ihren Wohnsitz aufzuschlagen, nachdem sie sich mindestens drei Jahre lang aus Arbeitsgründen im Ausland aufgehalten haben.

(2) Vom mindestens dreijährigen Aufenthalt im Ausland wird abgesehen, wenn die Südtiroler Heimatfernern wegen Berufskrankheit, wegen Arbeitsunfähigkeit oder deshalb endgültig in die Provinz zurückkehren, weil sie sich in einer besonderen Notlage befinden.

(3) Für den Ehegatten und die Kinder eines verstorbenen Heimatfernern wird vom Aufenthalt aus Arbeitsgründen abgesehen.

(4) Die genannten Personen können nur einmal die von diesem Gesetz vorgesehenen Begünstigungen in Anspruch nehmen; falls sie innerhalb von drei Jahren ihren Wohnsitz wieder ins Ausland oder in eine andere Provinz verlegen, sind sie zur Rückzahlung verpflichtet. Nötigenfalls wird die Zwangseintreibung der ausgezahlten Begünstigungen im Sinne des kgl. D. vom 14. April 1910, Nr. 639 durchgeführt.»

### Articolo 3

1. Der Art. 6 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 1982, Nr. 30, ist durch folgenden ersetzt:



## Bolzano

serizie. Vengano rimborsate anche le spese per i familiari e per i parenti qualora questi facciano parte del nucleo familiare.

(2) Il rimborso delle spese di viaggio avviene nel limite massimo del prezzo di trasporto pubblico secondo la tariffa più conveniente e sul percorso più breve, per ciascuna persona.

(3) Le spese per il trasporto delle masserizie vengono rimborsate nella misura del 60% delle spese comprovate. Se il rientro avviene per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 5, le spese per il trasporto delle masserizie possono essere rimborsate fino al 90% delle spese.

(4) Se le spese per il trasporto delle masserizie non possono essere comprovate, viene rimborsata per ogni chilometro percorso per il rientro, la metà del costo di un litro di benzina super in vigore in Italia alla data del rientro.

(5) Qualora la lunghezza del percorso più breve sia superiore ai 600 chilometri, l'emigrato di cui all'art. 5 può utilizzare il mezzo aereo per il rientro in provincia.

## Articolo 4

1. Nell'art. 7 della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, sostituire gli importi come segue:

L. 25.000 con L. 40.000  
L. 10.000 con L. 15.000  
L. 15.000 con L. 20.000  
L. 20.000 con L. 30.000  
L. 30.000 con L. 45.000.

## Articolo 5

1. L'art. 10 della Legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, è sostituito dal seguente:

### Disposizioni procedurali

(1) La domanda intesa ad ottenere le provvidenze, previste dagli artt. 6, 7 e 9 della presente legge, indirizzata all'assessore provinciale al lavoro, va presentata entro e non oltre sei mesi dalla data di rientro all'ufficio mercato del lavoro, il quale provvede all'istruzione delle relative pratiche.

(2) Alla domanda deve essere allegato quanto necessario per comprovare l'ammontare delle spese per le quali si chiede il rimborso, nonché ogni altro documento utile per comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

(3) Per la determinazione della spese per l'uso del mezzo di trasporto pubblico ai sensi del secondo comma dell'art. 6 può essere preso come base di calcolo il nodo stradale o ferroviario più vicino alla dimora dell'emigrato.

(4) Ove le spese sostenute risultino in moneta straniera, la liquidazione verrà effettuata sulla base del cambio ufficiale, con riferimento al primo giorno del semestre (2 gennaio - 1 luglio).

(5) Tutti i fatti attinenti alla permanenza all'estero, alla composizione del nucleo familiare, alla durata del viaggio e al trasporto delle masserizie possono essere comprovati con una dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

(6) L'ammissione alle provvidenze viene disposta con decreto dell'assessore provinciale al lavoro ed i relativi pagamenti sono effettuati da un funzionario delegato che all'uopo dispone di un'adeguata apertura di credito.

(7) I benefici previsti dalla presente legge sono incompatibili con quelli erogati da enti pubblici o privati sovvenzionati dalla Provincia».

### Ruckerstattung der Auslagen

(1) Die in Art. 5 angeführten Heimaffemmen haben Anrecht auf volle Ruckerstattung der Reisekosten und teilweise Vergütung der Transportspesen für den Haustrat. Es werden auch die Ausgaben die Familienangehörigen und Verwandten rückestatteten, falls diese in der Familiengemeinschaft leben.

(2) Die Vergütung der Reisekosten kann in keinem Fall höher sein als die Kosten, die für jede zurückgekehrte Person mit dem preisig instigsten öffentlichen Verkehrsmittel auf der kürzesten Strecke entstanden wären.

(3) Die Kosten für den Transport des Haustrates werden im Ausmaß von 60% der nachgewiesenen Ausgaben vergütet. Erfolgt die Rückkehr aus den im zweiten Absatz des Art. 5 vorgesehenen Gründen, kann die Vergütung der Transportkosten für den Haustrat bis zu 90% der nachgewiesenen Ausgaben betragen.

(4) Können die Transportkosten für den Haustrat nicht nachgewiesen werden, wird für den Haustrat nicht nachgewiesen werden, wird für jeden Kilometer der für die Rückkehr benötigten Strecke die Hälfte des am Zeitpunkt der Rückkehr in Italien gekenden Preises für ein Liter Superbenzin vergütet.

(5) Falls die Kürzeste Strecke, die der in Art. S genannte Heimaffeme zurücklegen Muß, mehr als 600 Kilometer beträgt, darf dieser für die Rückkehr in die Provinz das Flugzeug benutzen.»

## Articolo 4

1. Art. 7 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 1982, Nr. 30: Einsetzen neuer Beträge:

statt 25.000 Lire 40.000 Lire  
statt 10.000 Lire 15.000 Lire  
statt 15.000 Lire 20.000 Lire  
statt 20.000 Lire 30.000 Lire  
statt 30.000 Lire 45.000 Lire

## Articolo 5

1. Der Alt. 10 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 1982, Nr. 30. ist durch folgenden ersetzt:

### Verfahrensvorschriften

(1) Das Ansuchen um die in den Artikeln 6, 7 und 9 vorgeesehenen Begünstigungen ist an den Landesrat für Arbeit zu richten und muß innerhalb von sechs Monaten nach der Rückkehr beim Amt für Arbeitsmarkt eingereicht werden, das die Überprüfung des Sachverhalts vomimmt.

(2) Dem Ansuchen müssen die Unterlagen beigelegt werden, für die die Ruckerstattung verlangt wird, sowie alle weiteren Unterlagen für den Nachweis der in diesem Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen.

(3) Bei der Ermittlung der Kosten für die Benutzung des öffentlichen Verkehrsmittels laut Art. 6, Abs. 2, kann der dem Wohnort des Heimaffemen nächstgelegene Verkehrsknotenpunkt als Berechnungsgrundlage dienen.

(4) Falls die Auslagen in ausländischer Währung bestritten wurden erfolgt die Auszahlung aufgrund des offiziellen Wechselkurses mit Bezug auf den ersten Tag des Semesters (2. Jänner - 1. Juli).

(5) Alle Tasachen, die mit dem Aufenthalt im Ausland mit der Zusammensetzung der Familiengemeinschaft, mit der Fahrtzeit und mit der Einfuhr des Haustrates zusammenhängen, können mit einer Ersatzerklärung für einen Notorietätsakt im



## **Articolo 6**

**1.** L'art. 12 della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30 viene stralciato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 4 dicembre 1986

Sinne i on Att. 4 des Gesetzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15, in geltender Fassung, belegt werden.

(6) Die Begünstigungen werden mit Dekret des Landesrates für Arbeit bewilligt, und die entsprechenden Zahlungen werden von einem dazu bevollmächtigten Beamten vorgenommen der zu diesem Zweck über eine angemessene Krediteröffnung verfügt.

(7) Die von diesem Gesetz vorgesehenen Begünstigungen sind mit anderen Begünstigungen, die gegebenenfalls aus dem gleichen Grunde von öffentlichen Körperschaften oder privaten vom Land unterstützten Einrichtungen gewährt werden, nicht häufbar.

## **Articolo 6**

**1.** Art. 12 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 1982, Nr. 30, wird gestrichen.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region Trentino - Sudtirol kundgemacht.

Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

Bozen, den 4. Dezember 1986



**Sommario**



## Istruzioni per le domande intese ad ottenere le provvidenze per emigrati rientrati in provincia di Bolzano

(Ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni)

### Avvertenze generali

Alle provvidenze miranti a favorire il rientro in provincia degli emigrati altoatesini e dei loro familiari possono essere ammessi gli emigrati che al momento dell'emigrazione avevano per almeno complessivi quattro anni o tuttora hanno la residenza anagrafica in provincia di Bolzano e che rientrano stabilendovi la propria residenza dopo avere dimorato per almeno tre anni all'estero per motivi di lavoro. Possono essere ammessi anche i figli di emigrati che stabiliscono la loro residenza in provincia di Bolzano.

Dal requisito della permanenza di tre anni all'estero si prescinde nei seguenti casi: malattia professionale, inabilità, particolari condizioni di bisogno, per il coniuge ed i figli superstiti di un emigrato deceduto.

Sono previste le seguenti provvidenze:

**1) Rimborso parziale delle spese di trasporto per le masserizie, i macchinari e gli strumenti di lavoro per l'attività professionale**

**2) Rimborso delle spese di viaggio**

**3) Frequenza gratuita di corsi per l'apprendimento della seconda lingua o lezioni private per le persone citate nel primo paragrafo ed i loro figli, se sono studenti e frequentano una classe tra la terza elementare e la quinta superiore.**

La domanda per ottenere le provvidenze sopraccitate va presentata entro 6 mesi dalla data di rientro (vedi schema di domanda). Essa, redatta su carta bollata, deve essere indirizzata all'Ufficio affari di gabinetto.

Alla domanda devono essere allegati:

**1) un certificato di residenza dal quale risulta pure la residenza prima dell'immigrazione;**

**2) un certificato sulla composizione del nucleo familiare (certificato di stato di famiglia oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);**

**3) un certificato da cui risulta la durata del soggiorno all'estero per motivi di lavoro (p.es. certificato del Consolato,**

*del Comune, del datore di lavoro, oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);*

**4) la documentazione relativa alle singole provvidenze richieste, e cioè:**

**(a) per il rimborso parziale delle spese di trasporto per le masserizie, i macchinari e gli strumenti di lavoro per l'attività professionale**

*- se il trasporto avviene tramite una ditta di trasporti: tutta la documentazione comprovante le spese (originali di fattura);*

*- se il trasporto avviene tramite un automezzo a noleggio: tutta la documentazione relativa alle spese (originali di fatture) nonché un'attestazione relativa al trasporto delle masserizie, dei macchinari e degli strumenti di lavoro per l'attività professionale (del Consolato, dell'Autorità doganale oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);*

*- se le spese di trasporto non possono essere comprovate: una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale è indicato il numero dei chilometri percorsi per il rientro nonché un'attestazione relativa al trasporto delle masserizie, dei macchinari e gli strumenti di lavoro per l'attività professionale (del Consolato, dell'Autorità doganale oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);*

**(b) per il rimborso delle spese di viaggio**

*- se il rientro avviene con mezzi pubblici o via aerea: biglietti di viaggio;*

*- se il rientro avviene con mezzi propri: tutta la documentazione (spese per la benzina o il gasolio, pedaggio) oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà dalla quale risultano le spese effettivamente incontrate e il numero dei chilometri percorsi per il rientro;*

**(c) per corsi o lezioni private per l'apprendimento della seconda lingua - nessun'ulteriore documentazione;**

**5) elenco (datato e firmato) di tutti i documenti allegati alla domanda.**



# Anleitungen für die gesuche um begünstigungen für heimatferne, die in die Provinz bozen zurückkehren

## Im sinne des art. 5 des landesgesetzes vom 11 Oktober 1982, nr. 30 in geltender fassung

### Allgemeine Hinweise

Die Maßnahmen, mit denen die Rückkehr der Südtiroler Heimatfernen und ihrer Familienangehörigen begünstigt wird, können alle Heimatfernen in Anspruch nehmen, die zum Zeitpunkt der Auswanderung ihren Wohnsitz mindestens für insgesamt 4 Jahre in der Provinz Bozen hatten – oder ihn noch immer dort haben – und nun zurückkehren, um hier ihren Wohnsitz aufzuschlagen, nachdem sie sich mindestens drei Jahre lang aus Arbeitsgründen im Ausland aufgehalten haben.

Die Begünstigungen können auch Kinder von Heimatfernen in Anspruch nehmen, die in der Provinz Bozen den Wohnsitz aufzuschlagen.

Vom mindestens dreijährigen Aufenthalt aus Arbeitsgründen wird in folgenden Fällen abgesehen: Berufskrankheit, Arbeitsunfähigkeit, in besonderen Notlagen, für Ehegatten und Kinder eines verstorbenen Heimatfernen.

Folgende Begünstigungen sind vorgesehen:

1. Teilweise Vergütung der Transportspesen für den Haustrat, der Maschinen und Arbeitsgründen für die Berufsausübung 2. Reisekostenvergütung

3. Unentgeltlicher Besuch von Kursen zur Erlernung der zweiten Sprache bzw., je nach Bedürftigkeit, eine Vergütung für Privatunterricht für die im 1. Absatz angeführten Personen und deren Kinder, falls sie Schüler sind und eine Klasse zwischen der 3. Grundschulklasse und der 5. Klasse einer Oberschule besuchen.

Um in den Genuss der angeführten Begünstigungen zu gelangen, ist innerhalb von 6 Monaten nach der Rückkehr das entsprechende Gesuch einzureichen (siehe Gesuchsmuster). Das Gesuch, welches auf Stempelpapier abgefaßt werden muß, ist an das Amt für Kabinetsangelegenheiten zu richten.

Dem Gesuch muß beigelegt werden:

1. eine Bescheinigung über den Wohn-

sitz, aus welcher der Wohnsitz vor der Auswanderung hervorgeht;

2. eine Bestätigung über die Zusammensetzung der Familiengemeinschaft (Familienbogen oder eidesstattliche Erklärung);

3. eine Bestätigung, aus der die Auslandaufenthaltsdauer aus Arbeitsgeräten hervorgeht (z. B. eine Bestätigung des Konsulats, der Gemeinde, des Arbeitgebers oder eine eidesstattliche Erklärung);

4. die für die einzelnen angesuchten Begünstigungen vorgesehenen Unterlagen usw. :

a) für die teilweise Vergütung des Transportes für den Haustrat - wenn der Transport mittels einer Transportfirma durchgeführt wird: alle Belege, mit denen die Auslagen nachgewiesen werden (Originalrechnung);

- wenn der Transport mit einem Mietwagen durchgeführt wird:

alle Belege, mit denen die Auslagen nachgewiesen werden (Originalrechnungen) sowie eine Bestätigung bezüglich der Einfuhr des Hausrates, der Maschinen und Arbeitsgeräte (des Konsulates, der Zollbehörde);

- können die Transportkosten nicht nachgewiesen werden;

eine eidesstattliche Erklärung, womit die Kilometeranzahl, der für die Rückkehr zurückgelegten Strecke nachgewiesen wird sowie eine Bestätigung bezüglich der Einfuhr des Hausrates, der Maschinen und Arbeitsgeräte (des Konsulates, der Zollbehörde);

b) für die Reisekostenvergütung - wenn die Rückkehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Flugzeug erfolgt: Fahrkarten oder Flugticket;

- wenn die Rückkehr mit eigenem Fahrzeug erfolgt:

alle Belege (Benzin- oder Dieselspesen, Autobahngebühren) oder eine eidesstattliche Erklärung, in der die Gesamtkosten der Reise und die Kilometerzahl der zurückgelegten Strecke aufscheinen;

c) für die Kurse zur Erlernung der zweiten Sprache - bitte Informationen

beim Amt für Kabinetsangelegenheiten einholen;

5. ein Verzeichnis (mit Datum und Unterschrift versehen) aller dem Gesuch beigelegten Unterlagen.



## Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ad associazioni ed istituzioni che operano a favore degli emigrati altoatesini, delle loro famiglie e dei lavoratori frontalieri art. 4, della L.P. n. 30/82

### A) Domande e preventivi di spesa.

Le richieste di contributo sono presentate insieme al programma di attività ed al preventivo di spesa presso la Ripartizione lavoro, Ufficio mercato del lavoro, entro il termine previsto dalla legge.

### B) Spese ammesse a contributo e misura del contributo

Il contributo provinciale ha la finalità di promuovere e di consolidare le relazioni degli emigrati con la loro terra di origine e di sostenere i frontalieri con questo spirito. Secondo questi obiettivi vengono fissati i contributi nei limiti dati dagli stanziamenti previsti dal bilancio della provincia.

L'ammontare del contributo dipende dai fattori:

- efficienze e qualità
- adeguatezza delle spese
- trasparenza nella gestione dell'associazione

In sintonia con le finalità delle leggi e per garantire l'equità di trattamento nonché uguali condizioni per l'accesso ai contributi sono ammesse il contributo spese nelle misure qui di seguito indicate:

#### 60% - 100%

1. Spese per la sede/ il locale dell'associazione/della federazione

2. Spese correnti per l'amministrazione dell'associazione/della federazione

3. Spese per le riunioni del consiglio direttivo, le assemblee annuali, convegni di tipo informativo e culturale e anche per visite di membri del comitato direttivo di associazioni/federazioni presso altri/associati associazioni.

• Le spese di viaggio e alloggio vengono rimborsate solo ai membri del comitato direttivo che partecipano alle manifestazioni. I rimborsi verranno calcolati in base all'indennità chilometrica in vigore nel luglio dell'anno in questione.

• I compensi da corrispondere a relatori e a direttori di convegno nazionali ed esteri vengono concessi nella misura

massima degli importi fissati con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 4684 del 10 settembre 1995 e successive modifiche.

#### 4. Spese personale

5. Spese per le seguenti iniziative di associazioni/delle federazioni:

- a) Spese per periodici e materiale informativo pubblicato
- b) Assistenza in questioni di previdenza sociale
- c) Iniziative particolari per emigrati della terza età e per la seconda e terza generazione di emigrati
- d) Assistenza ai frontalieri
- e) Corsi per emigrati per l'apprendimento della lingua italiana, tedesca e ladina, per il mantenimento delle tradizioni e della cultura del Sudtirolo
- f) Formazione e aggiornamento di collaboratori volontari nonché dipendenti
- g) Incontri di emigrati in Alto Adige
- h) Settimane per le famiglie, giovani ed anziani emigrati; vengono prese in considerazione le spese di viaggio e le spese per accompagnatori

6. Spese per investimenti dell'associazione/della federazione che superino l'importo di Lire 500.000.

#### finò a 50%

7. Feste e trattenimenti nell'ambito territoriale dell'associazione; vengono prese in considerazione le spese per l'affitto dei locali, compensi, mezzi di supporto tecnico e audiovisivi e decorazioni ed attrezzature

#### finò a 30%

8. Viaggi, gite, visite ed escursioni degli emigrati; vengono prese in considerazione le spese per i mezzi di trasporto, per gli ingressi e per le guide



## Associazione/Istituzione

Preventivo di spesa del programma di attività per l'anno \_\_\_\_\_

Programma di attività per l'anno \_\_\_\_\_:

(Denominazione e date delle iniziative)

---

---

---

---

---

---

## Articolo 4 della L.P. n. 30/82

Preventivo delle spese del programma di attività per l'anno \_\_\_\_\_

Associazione/Istituzione:\_\_\_\_\_

### Riepilogo delle spese

numero delle iniziative \_\_\_\_\_

#### Costi preventivi

- Spese per la sede/il locale dell'associazione/della federazione \_\_\_\_\_
- Spese correnti per l'amministrazione dell'associazione /della federazione \_\_\_\_\_
- Spese per le riunioni del consiglio direttivo, le assemblee annuali, convegni di tipo informativo e culturale e anche per visite di membri del comitato direttivo di associazioni/federazioni presso altri/associati associazioni \_\_\_\_\_
- Spese di viaggio e alloggio solo per i membri del comitato direttivo \_\_\_\_\_
- Compensi ai relatori e ai direttori di convegno \_\_\_\_\_
- Spese personale \_\_\_\_\_
- Spese per periodici e materiale informativo pubblicato \_\_\_\_\_
- Assistenza in questioni di previdenza sociale \_\_\_\_\_
- Iniziative particolari per emigrati della terza età e per la seconda e terza generazione di emigrati \_\_\_\_\_
- Assistenza ai frontalieri \_\_\_\_\_



Sommario



Stampa



## Bolzano

- Corsi per emigrati per l'apprendimento della lingua italiana, tedesca e ladina, per il mantenimento delle tradizioni e della cultura del Sudtirolo \_\_\_\_\_
- Formazione ed aggiornamento di collaboratori volontari nonchè dipendenti \_\_\_\_\_
- Incontri di emigrati in Alto Adige \_\_\_\_\_
- Settimane per le famiglie, giovani ed anziani emigrati; vengono prese in considerazione le spese di viaggio e le spese per accompagnatori \_\_\_\_\_
- Spese per investimenti dell'associazione/della federazione che superino l'importo di Lire 500.000 \_\_\_\_\_

Totale delle sopracitate spese (da ammettere a contributo nella misura tra 60-100%) \_\_\_\_\_

Spazio riservato all'ufficio		
Importo ammesso a contributo	Percentuale del contributo	Importo del contributo

- Feste e trattenimenti nell'ambito territoriale dell'associazione; vengono prese in considerazione le spese per l'affitto dei locali, compensi, mezzi di supporto tecnico e audiovisivi e decorazioni ed attrezzature (fino a 50% da ammettere a contributo) \_\_\_\_\_

Spazio riservato all'ufficio		
Importo ammesso a contributo	Percentuale del contributo	Importo del contributo

- Viaggi, gite, visite ed escursioni degli emigrati; vengono prese in considerazione le spese per i mezzi di trasporto, per gli ingressi e per le guide (fino a 30% da ammettere a contributo) \_\_\_\_\_

Spazio riservato all'ufficio		
Importo ammesso a contributo	Percentuale del contributo	Importo del contributo

Spese globali preventivate per l'anno \_\_\_\_\_

Luogo/Data Firma del legale rappresentante

Spazio riservato all'ufficio		
Importo ammesso a contributo	Percentuale del contributo	Importo del contributo



Sommario



Stampa





carta bollata Lire 20.000

Alla  
Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione Presidenza  
Ufficio affari del gabinetto  
Palazzo 1, via Crispi, 3  
39100 Bolzano

Tel. 0471/992130, Fax 0471/992139  
E-Mail: Kabinett@provincia.bz.it

**Domanda per provvidenze a favore degli emigrati in base all'art. 5 della L.P. n. 30/1982**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a (C.A.P., luogo, via, n.) \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_), (banca ABI/CAB \_\_\_\_\_  
(C/C n. \_\_\_\_\_)

**chiede (indicare solamente ciò che interessa)**

- il rimborso spese di viaggio
- il rimborso parziale delle spese di trasporto per le masserizie, i macchinari e gli strumenti di lavoro per l'attività professionale
- la frequenza gratuita di un corso per l'apprendimento della seconda lingua

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- di essere stato/a all'estero per motivi di lavoro, ultimamente residente in (stato-luogo) .....  
dal ..... al .....;
- di essere rimpatriato/a con i seguenti familiari:  
(nome e cognome) ..... (data di nascita) .....;  
(nome e cognome) ..... (data di nascita) .....
- di essere stato/a residente al momento dell'emigrazione per almeno complessivi quattro anni in Provincia di Bolzano;
- di non aver già ottenuto dei benefici previsti dalla presente legge;
- di essere a conoscenza del fatto che i benefici sono incompatibili con quelli erogati da enti pubblici o privati sovvenzionati dalla provincia;
- da ricordare che lei/lui è costretto/a alla restituzione dell'agevolazione concessa in caso decida di spostare entro 3 anni la propria residenza di nuovo all'estero o in un'altra provincia.

Alla domanda si allega:

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti;
- documentazione comprovante l'ammontare delle spese sostenute;
- un elenco di tutta la documentazione allegata alla presente domanda.

Il/La richiedente dichiara ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla „Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali“, di autorizzare la Provincia autonoma di Bolzano, Alto Adige al trattamento (anche automatizzato) dei propri dati personali per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

\_\_\_\_\_ luogo

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma

Il 1 gennaio 1999 l'Euro nascerà come moneta scritturale (valida cioè per gli incassi e pagamenti non in contanti). Perciò ha la possibilità di richiedere il versamento in Euro. La denominazione (valuta) di riferimento scelta è da mantenere per tutto il corso dell'operazione principale e dovrà essere usata anche per le operazioni derivate.

Desidero il versamento in Euro

si       no




**Sommario**



**Stampa**





Stempelmarke Lire 20.00

An die  
AUTONOME PROVINZ BOZEN  
Präsidium Amt für Kabinettsangelegemhe  
ten Landhaus 1,  
Crispistr. 3 39100 Bozen

Tel.0471/992130, Fax 0471/99213  
E-Mail: Kabinett@provinz.bz.it

**Ansuchen um Begünstigungen für Heimatreise im Sinne des Art. 5 des L.G. Nr. 30/1982**

Der/Die unterfertigte (Vor- und Zuname) \_\_\_\_\_  
geboren in \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ wohnhaft in (PLZ, Ort, Straße, Nr.) \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ (Steuernummer \_\_\_\_\_), (Bank ABI/CAB \_\_\_\_\_)  
(K/K Nr. \_\_\_\_\_)

**ersucht um (nur zutreffendes anführen)**

- Rückvergütung der Reisespesen
- Teilweise Rückvergütung der Transportspesen des Hausrates, der Maschinen und Arbeitsgeräte
- unentgeltliche Teilnahme an einem Kurs zur Erlernung der zweiten Sprache

Der/Die Unterfertigte erklärt:

- vom ..... bis ..... aus Arbeitsgründen im Ausland gewesen zu sein, zuletzt wohnhaft in (Staat-Ort, .....)
- mit folgenden Familienmitgliedern zurückgekehrt zu sein:  
(Vor- und Zuname) ..... (Geburtsdatum) .....;  
(Vor- und Zuname) ..... (Geburtsdatum) .....
- zum Zeitpunkt der Auswanderung für mindestens vier Jahre den Wohnsitz in der Provinz Bozen gehabt zu haben;
- noch nie die vom genannten Gesetz vorgesehenen Begünstigungen in Anspruch genommen zu haben;
- zu wissen, daß die Begünstigungen mit anderen Begünstigungen, die gegebenenfalls aus dem gleichen Grund von öffentlich Körperschaften oder vom Land unterstützten Einrichtungen gewährt werden, nicht häufbar sind;
- zu wissen, daß er/sie zur Rückzahlung der gewährten Begünstigungen verpflichtet ist, falls er/sie innerhalb von drei Jahren seinen/ihren Wohnsitz wieder ins Ausland oder in eine andere Provinz verlegt. Diesem Gesuch werden beigelegt:
- Dokumente, die den Besitz der geforderten Voraussetzungen bestätigen;
- Unterlagen über die getätigten Ausgaben;
- ein Verzeichnis aller dem Gesuch beigelegten Unterlagen.

Der/Die Gesuchsteller/in erklärt gemäß Gesetz vom 31. Dezember 1996, Nr. 675, betreffend den „Schutz der Personen und anderer Rechtsträger bei der Verarbeitung personenbezogener Daten“ Sein/Ihr Einverständnis zur Verarbeitung (auch in digitaler Form) der eigenen personenbezogenen Daten für institutionelle Zwecke der Autonomen Provinz Bozen Südtirol.

Ort Datum Unterschrift

Mit 1. Jänner 1999 ist der Euro als Buchgeld, d.h. als Währung für den bargeldlosen Zahlungsverkehr eingeführt. Sie haben somit die Möglichkeit, die Auszahlung auf Ihr Kontokorrent in Euro zu beantragen. Die gewählte Währung muß für den Hauptgeschäftsvorgang und allen damit zusammenhängenden Vorgängen beibehalten werden.

Ich beantrage die Ausbezahlung in Euro ja



Sommario



Stampa

